



Istituto Comprensivo Bova Marina- Condofuri

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it



Prot.0000893/I.1

Bova Marina, 07/02/2019

Allegato al verbale n.2 del Consiglio d'Istituto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI (ARTT. 45 c. 2 D.L. 129/2018)

DELIBERA n 8..del 29/01/2019

Il Consiglio di Istituto

- VISTO** l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);
- VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “*Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche*”;
- VISTO** l'art. 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative;
- VISTE** le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;
- VISTI** gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 relativi alle collaborazioni plurime;
- VISTO** il D.I. n.326/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 “*Congruietà dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 “*Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]*”;
- VISTA** la Circolare n 5/2006 del Ministero del Lavoro in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;
- VISTA** la Circolare n.2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;
- VISTA** la Nota MIUR 06.03.2017 Prot.n. 9684 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative;
- VISTE** le Linee guida dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo “Per la scuola , competenze e ambienti di apprendimento “ 2014-2020;
- VISTA** la nota prot. n.34815 del 02/08/2017 dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento“ avente ad oggetto: Attività di

formazione -Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;

VISTO il Decreto Interministeriale **28/08/2018, n°129**, Regolamento concernente “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;

VISTO in particolare l’art. 43 del su menzionato D.I 129 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO l’art. 44 comma 4 del Decreto n. 129/2018 “*Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni*”;

VISTO l’ art. 45 D.I. 129/2018 comma 2 “Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: Lettera h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO in particolare l’art.7 c.6 e c.6bis, del su menzionato D.I. che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l’art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto Scuola siglato il 19/04/2018 ;

VISTO in particolare l’art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l’art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

CONSIDERATO che per ciascuna attività o progetto per i quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Istituto, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

EMANA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI
ESPERTI ESTERNI (ARTT. 45 c. 2 D.I. 129/2018)

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

Sulla base del piano dell’Offerta Formativa (POF) e in relazione alla previsione dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Programma Annuale, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- *garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;*
- *realizzare particolari progetti didattici;*
- *realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;*
- *garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.*

ART. 2 - CONDIZIONI PRELIMINARI

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario **accertare e verificare** concretamente l'**impossibilità** di realizzare le attività programmate **con personale in servizio interno alla scuola.**

ART.3 -CRITERI GENERALI

Il presente Regolamento mira a disciplinare le modalità di reclutamento di esperti esterni per:

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente per l'Amministrazione in termini di costo/beneficio;
- Considerare l'opportunità di collaborazione plurima con personale docente esperto in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

ART. 4 – REQUISITI GENERALI

Per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

Secondo le indicazioni date dal Dipartimento della Funzione Pubblica si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale;
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 5 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Nelle procedure di comparazione ai fini del conferimento dell'incarico si farà riferimento ai seguenti criteri di selezione:

- Titoli di studio
- Specializzazioni, Master e Stage nel settore di pertinenza
- Esperienze metodologiche – didattiche

- Attività di libera professione nel settore
- Corsi di aggiornamento
- Pubblicazioni e altri titoli pertinenti ad ogni singolo progetto
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

In caso di richiesta economica:

corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione con considerazione e analisi del rapporto qualità/prezzo della singola offerta.

Per gli **incarichi relativi ai PON si richiamano i seguenti criteri:**

- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
- Esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;
- Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- Possesso di laurea specifica;
- Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza.

Le voci riportate sono a puro titolo di esempio e possono essere variate in funzione delle specifiche esigenze e secondo eventuali disposizioni e istruzioni attuative relative alle annualità di riferimento.

La valutazione comparativa è operata in tal caso da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico

ART. 6 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive .

Le griglie di valutazione saranno create da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e i Docenti Referenti di progetto.

ART. 7 - PROCEDURA

Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. proposto dal Collegio Docenti e di quanto deliberato nel Programma Annuale, e verificata l'impossibilità di avvalersi di personale della scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni. Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso una

- *procedura semplificata con affidamento diretto*
- *selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti*

Sono oggetto di procedura semplificata (come da **Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008**), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, gli incarichi rientranti tra le **collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza**, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

La circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Per i restanti casi si procede tramite procedura ad evidenza pubblica con selezione comparativa degli esperti /candidati partecipanti.

L'avviso di selezione viene affisso all'albo dell'Istituto per 15 giorni.

Il Dirigente Scolastico individuerà l'esperto, previa acquisizione del parere di apposita commissione di valutazione delle proposte. La valutazione terrà conto dei criteri di cui al precedente art. 5

I punteggi saranno attribuiti ad ogni singolo candidato sulla base delle griglie di valutazione predisposte come stabilito nel precedente art. 6

La Commissione di valutazione nominata in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato

Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Amministrativo per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere anche se non Responsabile/Referente del progetto , ecc.).

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

Siano più giovani

Richiedano un compenso inferiore

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto

ART. 8 - ESCLUSIONI

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali, quali convegni ,seminari , che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese.
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando attraverso la procedura ad evidenza pubblica le candidature valide siano inferiori al numero richiesto e vi sia la motivazione d'urgenza;
- d) quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto– l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

Qualora l'esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

L'Istituto dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare la propria candidatura con le modalità stabilite dal medesimo avviso.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto nei casi di "esclusione" di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Per i contratti il cui compenso, comprensivo di tutti gli oneri, non supera l'importo di € .3.000,00 (duemila/00), è data facoltà al dirigente scolastico di conferire incarichi ad esperti esterni senza ricorrere alla procedura su indicata.

L'esperto selezionato, al termine dell'incarico, potrà essere soggetto ad una valutazione di gradimento della prestazione svolta.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE AVVISI DI SELEZIONE

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione
- le ore necessarie alla realizzazione delle attività richieste

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti richiesti, nel termine e con le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico nell'apposito avviso.

L'istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa nel settore specifico inerente il progetto da realizzare.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile deve tenere conto :

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente Regolamento, è così definito:

PERSONALE INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00 o compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.
Attività di non insegnamento docente <i>(da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)</i>	fino ad un massimo di €. 17,50 o compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 326 DEL 12/10/1995

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 25,82 orari

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di €. 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con	fino ad un massimo di €. 56,81
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €. 46,48
Tutor	fino ad un massimo di €. 30,99

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 2/2009

Tipologia	Importo
------------------	----------------

<p>Attività di docenza e insegnamento fascia A:</p> <p>Docenti di ogni grado del Sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di</p>	<p>max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p>fascia B:</p> <p>ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno</p>	<p>max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p>fascia C:</p> <p>assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività</p>	<p>max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p>Tutor</p> <p>Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula. Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:</p> <p>a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");</p> <p>b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);</p> <p>c) allo stage (in caso di attività stageriale prevista nell'ambito del progetto);</p>	<p>max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c);</p> <p>max € 50,00 per i tutor della categoria d) al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. ad un massimo di €. 30,99</p>

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

E' fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto ha il seguente contenuto minimo:

- a) parti contraenti;
- b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- e) impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);
- f) acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell' Istituto dei risultati dell'incarico;
- g) entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- h) il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- i) spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- j) cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
- k) possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non
- l) svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- m) previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la
- n) sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- o) informativa per il trattamento dei dati personali e autorizzazione al trattamento dei dati personali conformemente all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679)

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente Regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente. Essi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, salvo deroghe particolari deliberate di volta in volta dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 01.02.2001.

Gli stessi contratti possono essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act (FOIA).

E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA; il contratto completo è pubblicato all'Albo online dell'istituto.

ART. 13 – DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Rispettare il calendario delle attività programmate dall'Istituto.
3. Concordare eventuali variazioni del calendario ,se necessarie solo ed esclusivamente per esigenze didattiche o motivi di forza maggiore.
4. Rispettare gli impegni orario salvo motivi di salute debitamente documentati che impediscano la presenza a scuola .
5. Assolvere a tutti i doveri di servizio come specificati nell'avviso
6. Essere disponibile ad incontri organizzativi con il personale scolastico
7. Tenere aggiornato il registro delle attività e i fogli firma

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico

ART.14 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente scolastico o dal Nucleo Interno di valutazione. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 15 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci,l'Istituto procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Istituto procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso di 24 ore scritto e motivato .

L'Istituto procederà alla rescissione unilaterale del contratto nel caso in cui l'esperto non sia in grado di assolvere ai doveri di cui all'art. 13 del presente Regolamento

Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

ART. 17 - PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Il Dirigente relaziona al Consiglio di Istituto l'attività negoziale svolta. Copia dei contratti viene pubblicata sul sito web dell'istituto.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Tutta la procedura viene pubblicata sul sito istituzionale www.icbovamarinacondofuri.gov.it Sezione Amministrazione Trasparente e all'albo on-line

ART. 18 - PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione .

Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 29 Gennaio 2019. con Delibera n 8 –Verbale n.2

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93